

PS12714 - GOOGLE / CONSENSO PER COLLEGAMENTO SERVIZI

Provvedimento n. 31720

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 novembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, vigente *ratione temporis* al momento dell'avvio del procedimento, successivamente sostituito dal "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 4 luglio 2024, con cui è stato avviato il procedimento istruttorio PS12714 nei confronti delle società Alphabet Inc. e Google Ireland Limited;

VISTA la comunicazione con la quale le società Alphabet Inc. e Google Ireland Limited hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, pervenuta in data 7 ottobre 2024 e successivamente integrata in data 18 marzo 2025, 14 maggio 2025, 14 agosto 2025, sostituita dalla versione consolidata in lingua italiana depositata in data 1° ottobre 2025;

VISTE le proprie decisioni del 18 marzo 2025, 20 maggio 2025, 24 giugno 2025 e del 5 agosto 2025 con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Alphabet Inc. e Google Ireland Limited (di seguito anche congiuntamente, Google o "il Professionista", P.IVA: IE6388047V) in qualità di professionisti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del consumo. La prima società, capogruppo, ha sede negli Stati Uniti e la seconda, società operativa a livello europeo, ha sede in Irlanda. Google offre un'ampia gamma di prodotti e servizi connessi a *Internet* che comprendono tecnologie per la pubblicità *online*, strumenti di ricerca, *cloud computing*, *software* e *hardware*.

2. L'Associazione CODICI - Centro per i Diritti del Cittadino - in qualità di associazione di consumatori interveniente.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Nella comunicazione di avvio del procedimento¹ si contestava a Google che la richiesta di consenso finalizzata a permettere l'uso combinato e incrociato dei dati personali dell'utenza tra la pluralità dei suoi servizi - circolata su *Google Search* - sembrava omettere informazioni rilevanti - o fornirle in *modus* lacunoso e impreciso - in relazione (i) al reale oggetto ed effetto che tale consenso produce sull'uso da parte di Google dei dati personali dell'utenza, (ii) alla varietà e quantità di servizi Google rispetto ai quali può aver luogo un uso 'combinato' e 'incrociato' dei dati personali dell'utenza, (iii) alla possibilità di modulare e personalizzare il consenso fornito limitandolo a solo alcuni dei servizi di Google. Sotto tale profilo veniva dunque contestata la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

4. Inoltre, in avvio si contestava: (i) il blocco temporaneo del servizio *Google Search* finché non veniva assunta una decisione attiva da parte dell'utenza sulla richiesta di consenso, blocco che avrebbe potuto influenzare l'utenza ad assumere una decisione sotto la pressione risultante dall'impossibilità di fruire del servizio; (ii) la minaccia, nella richiesta di consenso, che laddove esso venisse negato, "*alcune funzionalità (...) [dei] servizi Google saranno limitate o non saranno disponibili*", potendo ciò indebitamente condizionare gli utenti ad acconsentire al collegamento dei servizi. Sotto tali profili veniva dunque contestata la violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L'iter del procedimento

5. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, in data 4 luglio 2024 è stato avviato nei confronti del Professionista il procedimento istruttorio PS12714, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo.

¹ [Cfr. Prot. 0066844 del 4/07/2024.]

6. In data 7 ottobre 2024 Google ha trasmesso una memoria difensiva e ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento².
7. In data 16 gennaio³ e 19 marzo 2025⁴ Google è stata sentita in audizione.
8. Google ha presentato una proposta di impegni in data 7 ottobre 2024⁵, integrata in data 18 marzo, 14 maggio 2025, 14 agosto 2025⁶ e poi sostituita dalla versione consolidata in lingua italiana depositata in data 1° ottobre 2025⁷, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento.
9. In data 5 agosto 2024 l'Associazione CODICI è stata ammessa a partecipare al procedimento⁸.
10. In data 6 agosto 2025 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento⁹.
11. Il 3 settembre 2025 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo¹⁰. La risposta dell'Autorità di settore è pervenuta in data 20 ottobre 2025¹¹.
12. In data 5 settembre 2025 è stata inviata un'informativa¹² al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai fini dell'attività di consultazione di cui all'articolo 2 del Protocollo di Intesa tra il citato Garante e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sottoscritto in data 23 luglio 2025.
13. Il procedimento è stato svolto in coordinamento con i servizi della Commissione europea responsabili per l'enforcement dell'articolo 5(2), Regolamento (UE) 2022/1925 (c.d. Digital Markets Act, 'DMA').

III.2 Gli elementi acquisiti

14. La richiesta di consenso oggetto dell'istruttoria, in sintesi, era così strutturata.
15. In primo luogo, essa focalizzava l'attenzione dell'utenza al "*collegamento di servizi*", anziché menzionare espressamente che era finalizzata a ottenere l'autorizzazione all'uso combinato e incrociato dei *dati personali* dell'utenza per alimentare la pluralità dei servizi di Google. In secondo luogo, essa non conteneva un riferimento espresso alla base normativa per cui veniva circolata (i.e., l'articolo 5(2) DMA), né riportava la lista completa dei servizi Google - limitandosi a riportare i soli "*core-platform services*" (CPS) - che sarebbero stati effettivamente collegati laddove si fosse cliccato il tasto "*Sì, collega*". In terzo luogo, detta richiesta ometteva d'informare esplicitamente l'utenza che, oltre alla possibilità di accettare o rifiutare *in toto* il collegamento di tutti i servizi Google, aveva altresì la possibilità di modulare, in maniera personalizzata, il proprio consenso, scegliendo quanti e quali servizi collegare. In quarto luogo, essa appariva limitare eccessivamente la libertà di scelta dell'utenza venendo presentata attraverso il blocco - dapprima temporaneo (fintanto che è fruibile l'opzione "*Chiedimelo tra 3 giorni*"), poi definitivo - dei servizi su cui questa veniva distribuita (e.g., Google Search). Infine, essa rimarcava in maniera eccessivamente intimidatoria che, negandosi il consenso al collegamento dei servizi, "*alcune funzionalità che prevedono la condivisione di dati tra servizi Google saranno limitate o non saranno disponibili*".
16. Nel corso dell'istruttoria Google ha chiarito che la richiesta di consenso ex articolo 5(2) DMA veniva diffusa dal 2024 non solo su *Search*, ma anche su *Play* e *YouTube*¹³, apparendo agli utenti che avevano effettuato l'accesso al proprio *account* Google. Google ha altresì indicato che della stessa richiesta erano state distribuite più versioni¹⁴.
17. Google ha poi fatto presente che una risposta alla richiesta di consenso ex articolo 5(2) DMA poteva essere rimandata dall'utente fino a tre volte su *Search*¹⁵ e una volta¹⁶ su *Play* e *YouTube*, e che, a seconda del servizio, prima che la richiesta venisse riproposta da Google decorrevano da tre giorni a una settimana (c.d. periodo di *cool-off*)¹⁷.

² [Cfr. Prot. 0091022 del 7/10/2024.]

³ [Cfr. Prot. 0004178 del 21/01/2025.]

⁴ [Cfr. Prot. 0021416 del 24/03/2025.]

⁵ [Cfr. Prot. 0091016 del 7/10/2024.]

⁶ [Cfr. Prot. 0019318 del 18/03/2025; Prot. 0037045 del 14/05/2025; Prot. 0067948 del 14/08/2025.]

⁷ [Cfr. Prot. 0080641 del 1/10/2025]

⁸ [Cfr. Prot. 0076524 del 5/08/2024.]

⁹ [Cfr. Prot. 0066852 del 8/08/2025, Prot. 0066855 del 8/08/2025.]

¹⁰ [Cfr. Prot. 0071669 del 3/09/2025.]

¹¹ [Cfr. Prot. 0086861 del 20/10/2025.]

¹² [Cfr. Prot. 0073090 del 5/09/2025.]

¹³ [Cfr. Prot. 0091022 del 7/10/2024.]

¹⁴ [Cfr. Prot. 0091022 del 7/10/2024.]

¹⁵ [Cfr. Prot. 0091022 del 7/10/2024.]

¹⁶ [Cfr. Prot. 0019318 del 18/03/2025.]

¹⁷ [Cfr. Prot. 0091022 del 7/10/2024.]

18. Google ha anche specificato che i servizi diversi dai *core platform services* (CPS), e quindi i c.d. 'servizi non-CPS', seppur non listati espressamente nella richiesta di consenso¹⁸, sono sempre collegati e possono condividere i dati personali dell'utenza¹⁹.

19. È stato altresì evidenziato che, finché un utente non ha prestato proattivamente (in tutto o in parte) il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 5(2) DMA, Google tratta i dati di detto utente come se avesse *negato* il consenso. Parallelamente, se un utente presta il consenso e successivamente lo revoca, tale revoca si applica con effetto retroattivo anche ai dati personali raccolti da Google prima che il consenso sia revocato²⁰.

20. Infine, pur sottolineando che tutte le principali funzioni dei servizi rimangono disponibili per gli utenti anche laddove il consenso sia negato²¹, Google ha comunque indicato che alcune funzioni dei servizi CPS dipendono effettivamente dai flussi di dati inter-servizi e pertanto non possono essere disponibili o non funzionano altrettanto bene nel caso in cui l'utente neghi il proprio consenso²².

III.3 Gli impegni del Professionista

21. In data 7 ottobre 2024 Google ha presentato una prima proposta di impegni, poi integrata in data 18 marzo 2025, 14 maggio 2025, 14 agosto 2025 e infine sostituita dalla versione consolidata in lingua italiana depositata in data 1° ottobre 2025²³.

22. In dettaglio, attraverso gli impegni proposti, Google:

- chiarezza la finalità e le implicazioni della richiesta di consenso 5(2) DMA. In tal senso, Google: (i) introdurrà la frase "*Quando i servizi sono collegati, possono condividere dati personali tra loro per combinarli o utilizzarli come descritto di seguito*" nella parte superiore della richiesta di consenso; (ii) sostituirà nel testo della richiesta la generica dicitura "*dati*" con "*dati personali*" (aggiungendo quindi l'aggettivo "*personali*"), modificando analogamente anche la pagina delle impostazioni e la landing page "*Scegli i servizi*" (precedentemente "*Altre opzioni*"); (iii) inserirà un riferimento esplicito e un collegamento ipertestuale all'articolo 5(2) DMA - base normativa e *ratio* della richiesta - nella sezione "*Scopri di più sui servizi collegati*";
- integra le informazioni relative ai servizi non-CPS. A tal fine, Google: (i) inserirà nella sezione principale della richiesta di consenso informazioni aggiuntive sui non-CPS per chiarire che questi servizi sono sempre collegati tra loro. Tali informazioni verrebbero aggiunte anche nella landing page "*Scegli i servizi*", nella quale viene anche reso chiaro che il servizio (o i servizi) CPS rispetto cui l'utente eserciti il suo consenso viene così collegato con tutti i servizi non-CPS, i quali a loro volta sono collegati tra loro; (ii) inserirà l'elenco dei suoi servizi non-CPS tramite collegamento ipertestuale ("*Visualizza l'elenco di tutti i servizi*").
- modifica le informazioni relative alla perdita di funzionalità per le ipotesi di diniego del consenso 5(2) DMA. Fermo restando che alcune funzioni dei servizi CPS non possono effettivamente essere disponibili o non funzionano altrettanto bene nel caso in cui l'utente neghi il consenso, Google: (i) aggiungerà nella sezione principale della richiesta di consenso, nella landing page "*Scegli i servizi*" e nella pagina "*Scopri di più sui servizi collegati*" la frase "*Se non collegati, la maggior parte delle funzionalità di questi servizi continuerà a funzionare*"; (ii) riformulerà il testo di parte della versione estesa della sezione "*Aspetti da tenere presenti*" per renderla più coerente con la suddetta nuova frase aggiunta nella sezione principale: "*Se i servizi Google non sono collegati, la maggior parte delle funzionalità continuerà a funzionare ma ...*";
- rende più esplicita la possibilità di rinviare la decisione circa la richiesta di consenso 5(2) DMA. Al tal fine, Google: (i) aggiungerà la frase "*Se non scegli adesso, te lo chiederemo di nuovo prima che tu debba prendere una decisione*" (**Fig. 1**) nei due *pop-up* che precedono la richiesta di consenso; (ii) nella penultima richiesta di consenso, rinominerà il pulsante "*Chiedimelo tra 3 giorni*" in "*Deciderò la prossima volta*" (**Fig. 2**) per rendere chiaro, con congruo anticipo, che la successiva richiesta di consenso non sarà più rinviabile; (iii) equiparerà il numero di rinvii possibili su *YouTube* e *Play* (inizialmente solo uno) a quello previsto per *Search*, portando così a tre il numero di rinvii possibili per tutti e tre i servizi.

¹⁸ [Cfr. Prot. 0091022 del 7/10/2024.]

¹⁹ [Cfr. Prot. 0091022 del 7/10/2024.]

²⁰ [Cfr. Prot. 0091022 del 7/10/2024.]

²¹ [Cfr. Prot. 0091022 del 7/10/2024.]

²² [Cfr. Prot. 0091022 del 7/10/2024.]

²³ [Cfr. Prot. 0080641 del 1/10/2025.]

Figura 1

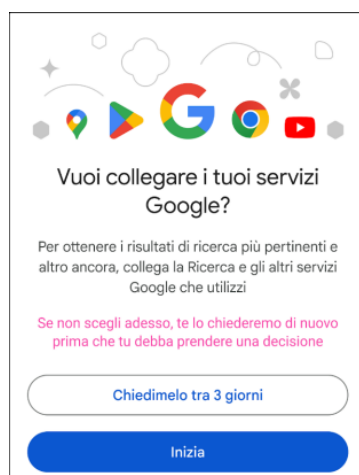


Figura 2



➤ rende più esplicita la possibilità di “personalizzazione” della decisione circa la richiesta di consenso 5(2) DMA.

Google si è quindi impegnata a: (i) rinominare il pulsante “*Altre opzioni*” in “*Scegli i servizi*”; (ii) inserire la frase “*Puoi personalizzare i servizi da collegare in “Scegli i servizi” e modificare le tue scelte in qualsiasi momento all’indirizzo g.co/privacytools.*” vicino al pulsante ‘Scegli i servizi’; (iii) inserire un messaggio aggiuntivo nella *landing page* ‘Scegli i servizi’ del seguente tenore: “*Personalizza quali servizi possono condividere dati personali tra loro e con tutti gli altri servizi Google collegati per combinarli o utilizzarli come descritto in precedenza*”; (iv) rinominare l’opzione “*Seleziona tutto*” presente nella *landing page* “Scegli i servizi” in “*Seleziona o deselecta tutto*”, trasformando tale pulsante in un rilascio rapido di un consenso al collegamento di tutti i servizi o viceversa alla negazione *in toto* di esso.

23. Quanto alle modalità di implementazione degli impegni presentati, Google si impegna a inviare la nuova versione della richiesta di consenso risultante dalle modifiche oggetto degli impegni descritti a tutti i nuovi account Google che verranno creati in Italia pro-futuro e a tutti gli utenti italiani che, al momento del lancio della nuova versione della richiesta di consenso, avranno già ricevuto la precedente versione della richiesta ma non avranno ancora attivamente effettuato una scelta, accettando in tutto o in parte o negando il proprio consenso (quindi la invierà ai c.d. “*utenti passivi*”).

24. In aggiunta, Google invierà una comunicazione individuale a tutti gli utenti italiani che al lancio della nuova richiesta di consenso risultante dagli impegni avranno già effettuato attivamente una scelta (c.d. “*utenti attivi*”). Si tratterà di un messaggio di posta elettronica *standard* riepilogativo della scelta effettuata, che al contempo evidenzierà le medesime informazioni che, a valle degli impegni, verranno inserite pro-futuro nella nuova richiesta di consenso, cioè: (i) che la richiesta di consenso è prevista dall’articolo 5(2) DMA; (ii) che quando i servizi CPS di Google sono collegati questi possono condividere dati personali tra loro e con i non-CPS; (iii) che vi è la possibilità di personalizzare quali specifici CPS possono condividere dati personali tra loro e con gli altri servizi non-CPS di Google; (iv) che, se i servizi CPS di Google non sono collegati, la maggior parte delle funzioni resterà inalterata (e solo alcune funzioni basate sulla condivisione di dati saranno limitate o non disponibili). Detto messaggio di posta elettronica includerà anche appositi collegamenti ipertestuali (c.d. *hyperlink*): (i) al DMA, (ii) alla lista completa dei non-CPS, (iii) all’informativa sulla *privacy* di Google, nonché (iv) alla pagina dei controlli centrali dell’account Google in cui gli utenti possono selezionare i CPS che vogliono collegare, o deselectare quelli che non desiderano più mantenere collegati.

25. Quanto alle tempistiche di implementazione, Google si impegna ad attuare la totalità delle misure prospettate entro sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.

IV. CONTRODEDUZIONI DELLE PARTI

26. L’associazione CODICI non ha presentato controdeduzioni.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet*, in data 3 settembre 2025 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo²⁴.

28. Con delibera n. 228/25/CONS pervenuta in data 20 ottobre 2025, l’AGCom ha deliberato che non sussistano i presupposti per esprimere il parere richiesto ai sensi del citato articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, poiché il

²⁴ [Cfr. Prot. 0071669 del 3/09/2025.]

caso di specie concerne “una ipotesi di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi digitali, in cui è competente questa Autorità”²⁵.

29. In particolare, secondo l'AGCom, spetta a essa, nella propria qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia²⁶, “vigilare sulle norme del DSA che prevedono in capo ai prestatori di servizi intermediari specifici obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro, incluse quelle che, con riferimento al caso di specie, prevedono l'obbligo per i prestatori di servizi intermediari di fornire informazioni da includere nelle condizioni generali di servizio a tutela dei destinatari del servizio stesso, di comunicazione trasparente, il divieto di ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate”²⁷. Pertanto, l'AGCom “si riserva ogni iniziativa in merito ad eventuali violazioni del DSA riscontrate alla luce delle evidenze trasmesse da AGCM”²⁸.

VI. INFORMATIVA AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

30. A seguito dell'informativa²⁹ trasmessa in data 5 settembre 2025, ai fini dell'attività di consultazione di cui all'articolo 2 del Protocollo di Intesa tra il Garante per la Protezione dei Dati Personali e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sottoscritto in data 23 luglio 2025, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

VII. VALUTAZIONE

VII.1 Valutazione degli impegni

31. Gli impegni presentati da Google offrono un concreto e immediato riscontro a tutte le contestazioni mosse in avvio, sia sotto il profilo dell'ingannevolezza che dell'aggressività della pratica.

32. Sotto il primo profilo, essi migliorano la trasparenza, la completezza e la comprensibilità dell'informativa annessa alla richiesta di consenso di cui all'articolo 5(2) DMA, che verrà circolata pro-futuro ai nuovi *account* Google e ricircolata agli *account* degli utenti che non abbiano espresso alcuna scelta (c.d. utenti *passivi*). Inoltre essi neutralizzano significativamente le potenzialità di *steering/nudging* della precedente richiesta di consenso.

33. Sotto il secondo profilo, le misure che Google si è impegnata a implementare eliminano la possibilità di indebito condizionamento degli utenti ad acconsentire al collegamento dei servizi e facilitano agli utenti che abbiano attivamente già compiuto una scelta la revisione consapevole di quest'ultima.

34. Pertanto, gli impegni proposti dal professionista appaiono idonei a sanare i profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento.

35. In dettaglio, in relazione ai contestati profili d'ingannevolezza, come evidenziato *supra* (§III(III.3)), gli impegni di Google integrano e migliorano sostanzialmente l'informativa contenuta nella richiesta di consenso, in quanto: (i) ne chiariscono l'oggetto, gli effetti sui dati personali e la base giuridica, resa anche consultabile tramite collegamento ipertestuale; (ii) mettono in evidenza e consentono più agevolmente la personalizzazione del consenso, rendendo così più fruibile la possibilità di collegare *solo alcuni* dei servizi CPS presenti nell'elenco, al di là dell'alternativa binaria tra l'integrale collegamento di tutti i servizi e la negazione assoluta del consenso; (iii) specificano il regime cui sono sempre sottoposti i servizi non-CPS (sempre collegati tra loro), oltre a fornire una elencazione completa di questi ultimi, facilmente consultabile tramite collegamento ipertestuale.

36. Quanto ai profili di aggressività, come evidenziato *supra* (§III(III.3)), gli impegni di Google: (i) riducono sensibilmente la carica intimidatoria della precedente richiesta di consenso in quanto riportano, in maniera evidente e con linguaggio positivo e rassicurante, la circostanza che, se i servizi CPS non sono collegati, la maggior parte delle funzioni resterà inalterata (e che solo alcune potrebbero venire limitate o rese non disponibili laddove tali funzioni richiedano necessariamente la condivisione di dati tra i servizi di Google); (ii) mitigano il senso di urgenza e pressione che derivava dal blocco dei servizi in quanto rendono maggiormente evidente la circostanza che la decisione è rinviabile tre volte e ciò fermo restando che, come è emerso in istruttoria, l'utilizzo del servizio rimane possibile anche *medio tempore* e che la mancanza di alcuna scelta nel frattempo equivale per Google a un diniego del consenso al collegamento; (iii) aumentano il numero di rinvii a disposizione dell'utenza nei servizi *Play* e *Youtube*, uniformandoli a tre come su *Google Search*.

37. Alla luce di ciò, il complesso di misure proposte appare idoneo a modificare la richiesta di consenso che Google circola ai sensi dell'articolo 5(2) DMA, eliminando tutti i profili di ingannevolezza e aggressività ravvisati nella versione oggetto di avvio, e assicurando quindi che pro-futuro circoli una nuova versione in grado di consentire all'utenza una scelta informata e consapevole.

²⁵ [Cfr. Prot. 0086861 del 20/10/2025.]

²⁶ [Ex art. 15, c. 2, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. Decreto Caivano).]

²⁷ [Cfr. Prot. 0086861 del 20/10/2025.]

²⁸ [Cfr. Prot. 0086861 del 20/10/2025.]

²⁹ [Cfr. Prot. 0073090 del 5/09/2025.]

38. In aggiunta, si ritiene che gli impegni siano anche pienamente idonei a consentire all'utenza di 'correggere' eventuali scelte inconsapevoli o non realmente volute compiute nel passato a fronte delle versioni precedenti circolate da Google e aventi le criticità oggetto di contestazione.

39. Infatti, Google – oltre a prevedere l'invio della nuova richiesta di consenso 5(2) DMA ai nuovi utenti – si impegna anche all'invio della medesima all'utenza che finora è stata *passiva* (quella cioè che non ha ancora assunto alcuna posizione), nonché a consentire a quell'altra parte di utenza che *attivamente* aveva già compiuto una scelta, una revisione informata di quest'ultima, e ciò attraverso l'invio a detta utenza di una *email ad hoc*, completa di tutte le informazioni necessarie a comprendere portata, finalità ed effetti della richiesta di consenso. In tal modo, gli impegni di Google appaiono altresì idonei a "riparare" agli eventuali effetti pregiudizievoli provocati dalla richiesta precedentemente circolata.

Le tempistiche di attuazione degli impegni (sei mesi dalla loro approvazione) appaiono congrue, tenuto conto anche delle dimensioni del professionista.

VII.2 Valutazioni sulla posizione dell'AGCom

40. L'AGCom ha deliberato di non procedere al rilascio del parere richiesto, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, affermando che si tratterebbe nel caso di specie *"di una ipotesi di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi digitali, in cui è competente questa Autorità"*. Al proposito si osserva quanto segue.

41. Anzitutto, AGCom nel parere fa riferimento al Regolamento (UE) n. 2022/2065 (c.d. Digital Service Act, "DSA") e alle proprie funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali ("DSC") per l'Italia, mentre il caso *de quo* ha ad oggetto la richiesta di consenso di Google finalizzata a permettere l'uso combinato e incrociato dei dati personali dell'utenza tra la pluralità dei servizi offerti, circolata da Google in quanto *gatekeeper* ai sensi di specifica disposizione contenuta in *altra* normativa europea settoriale relativa ai servizi digitali e, cioè, l'articolo 5(2) DMA.

L'enforcement di tale disciplina è rimesso alla competenza esclusiva della Commissione europea (e delle autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza, ex articolo 38(7) DMA), in cooperazione con la quale il presente procedimento è stato condotto.

42. In secondo luogo, AGCom nel parere presuppone che la condotta oggetto del presente procedimento integrerebbe una ipotesi di violazione del Regolamento (UE) n. 2022/2065 (c.d. Digital Service Act - DSA), ma si limita al proposito a indicare: i) che, essendo coinvolti nel caso *de quo* prestatori di servizi intermediari, *"nei casi in cui venisse rilevata la presenza di contenuti illeciti da parte di AGCM su tali servizi, si verserebbe nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 9 DSA"*, e ii) che l'articolo 35 del DSA prevede, al comma 1, che *"I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34"*.

43. Tuttavia, il caso di specie non riguarda affatto la presenza sui servizi intermediari di contenuti illeciti, e cioè di informazioni non conformi al diritto dell'Unione o di un qualunque Stato membro, fornite dai destinatari dei servizi, avendo invece ad oggetto una condotta di Google; né indaga l'esistenza di alcun rischio sistemico, attenendo esclusivamente alle modalità con cui la richiesta di consenso ex articolo 5(2) DMA è redatta e diffusa.

44. In ogni caso, e fermo restando che l'oggetto dell'istruttoria esula dalle norme invocate da AGCom, si rammenta che è la stessa disciplina del DSA a non pregiudicare l'acquis in materia di tutela dei consumatori (cfr. articolo 2 e considerando 10 DSA) e che l'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo individua un criterio generale di ripartizione preventiva delle competenze tra AGCM e Autorità di Vigilanza in tutti i settori regolati, assegnando in via esclusiva all'AGCM l'enforcement rispetto a tutte le condotte che danno luogo a una pratica commerciale scorretta, comprese quelle che potrebbero al contempo integrare la violazione di una norma di settore. La disciplina consumeristica non trova infatti applicazione *"unicamente quando disposizioni estranee a quest'ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29"*³⁰.

45. Infine, AGCom, in qualità di DSC per l'Italia, potrebbe solo – laddove, *quod non*, venisse individuata la violazione di una specifica norma del DSA – inviare una richiesta di cooperazione transfrontaliera ex articolo 58 DSA al Coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore di servizi intermediari, sempre che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione.

RITENUTO che gli impegni presentati dalle società Alphabet Inc. e Google Ireland Limited, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società Alphabet Inc. e Google Ireland Limited;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

³⁰ [Corte di Giustizia UE, 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17. Tale principio ha trovato ampia conferma anche nella giurisprudenza amministrativa nazionale, cfr. Consiglio di Stato 1° ottobre 2021, n. 6596; Consiglio di Stato 27 dicembre 2021, n. 8620; Consiglio di Stato 27 febbraio 2023, n. 1953.]

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti delle società Alphabet Inc. e Google Ireland Limited, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni proposti nella versione consolidata in lingua italiana (pervenuti in data 1° ottobre 2025), allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che le società Alphabet Inc. e Google Ireland Limited, entro centoottanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni;

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) i Professionisti non diano attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli